

**Individuazione del magistrato supplente nei casi di assenza protratta oltre sei mesi - Designabilità dei magistrati che godano di esonero parziale dal lavoro in quanto componenti del Consiglio giudiziario.**

*(Risposta a quesito del 27 luglio 2011)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 27 luglio 2011, ha adottato la seguente delibera:

“letto il quesito trasmesso in data 25 gennaio 2011 dalla dott.ssa ..., giudice coassegnato al settore civile delle sezioni distaccate di ..., in ordine all'individuazione del magistrato supplente nei casi di assenza protratta oltre sei mesi ed alla sussistenza o meno di ostacoli alla designazione come supplente di un magistrato che goda di esonero parziale dal lavoro in quanto componente del Consiglio giudiziario;

considerato che le tabelle vigenti per il Tribunale di ... prevedono che in caso di mancanza o impedimento di un giudice togato della sezione distaccata egli sia sostituito dall'altro magistrato togato in servizio presso la medesima sezione distaccata, anche se assegnato a settore diverso;

rilevato che il C.S.M., già nella risposta a quesito del 4 giugno 2009, ha giudicato legittimo tale sistema di sostituzione, in quanto per dettato di circolare la scelta di un magistrato che esercita funzioni analoghe è prevista per il caso di deroga ai criteri tabellari;

considerato che nel quesito proposto in data 25 gennaio 2011 la dott.ssa ... ha chiesto se tale sistema possa valere anche per le assenze o impedimenti di lunga durata, eccedenti i sei mesi di durata massima della supplenza previsti dalle vigenti disposizioni di circolare;

ritenuto che la risposta al quesito debba essere negativa, occorrendo in tal caso procedere a variazione tabellare e ad ulteriore coassegnazione, anche in via temporanea, di altro magistrato togato o comunque prevedere la supplenza con altro magistrato della sede centrale o di altra sede distaccata - evitando la supplenza disposta per singole udienze - cui andrà rimessa (per rispondere ad ulteriore quesito presentato con la medesima nota) anche l'attività giurisdizionale “fuori udienza” accessoria ai procedimenti trattati;

considerato infine che dal sistema normativo primario e secondario non risultano sussistere ostacoli alla designazione come supplente di un magistrato che goda di esonero parziale dal lavoro in quanto componente del Consiglio giudiziario,

tanto premesso

delibera

di rispondere al quesito nei seguenti termini:

- nel caso di assenza o impedimento di durata superiore a sei mesi non è possibile continuare ad utilizzare le sostituzioni tabellarmente previste in via automatica, occorrendo in tal caso procedere a variazione tabellare e ad ulteriore coassegnazione, anche in via temporanea, di altro magistrato togato o comunque prevedere la supplenza con altro magistrato della sede centrale o di altra sede distaccata - evitando la supplenza disposta per singole udienze - cui andrà rimessa anche l'attività giurisdizionale “fuori udienza” accessoria ai procedimenti trattati;

- dal sistema normativo primario e secondario non risultano sussistere ostacoli alla designazione come supplente di un magistrato che goda di esonero parziale dal lavoro in quanto componente del Consiglio giudiziario”.